

"STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata: **"Associazione Iniziative Sociali Seguimi ONLUS - ETS"**, di seguito denominata anche **"AIS Seguimi"**.

A seguito della decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 (di seguito Codice del Terzo Settore), a decorrere dall'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro stesso, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"Associazione Iniziative Sociali Seguimi ETS"**, oppure in sigla **"AIS Seguimi ETS"**. Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore - RUNTS con la conseguente iscrizione dell'Associazione, l'acronimo ETS acquisterà efficacia automatica di integrazione della denominazione nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Roma.

L'Associazione può costituire sedi secondarie ed uffici in Italia e all'estero in località diverse, con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non compor-

ta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si ispira ai valori umano-cristiani dell'Associazione Laicale Seguimi e ai principi del magistero sociale della Chiesa impegnandosi a livello universale per promuovere lo sviluppo integrale dell'uomo. L'associazione pur ispirandosi ai valori cristiani accoglie la collaborazione di tutti.

L'Associazione è apartitica, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nello specifico finalizzate a:

a) contribuire a sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita e sostenere il diritto all'accesso all'istruzione e alle cure sanitarie, in particolare, delle persone più fragili e vulnerabili, promuovere uno sviluppo sostenibile, favorendo il protagonismo attivo delle popolazioni coinvolte;

b) tutelare e promuovere i diritti umani, la dignità di ogni individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità, la libertà di informazione, i principi di democrazia e dello Stato di Diritto;

c) contribuire a promuovere processi di gestione non violenta dei conflitti, di ogni genere, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni sociali e democratiche, ispirandosi anche ai valori dell'Unione europea per la collaborazione e la convivenza pacifica dei popoli.

In particolare l'Associazione intende svolgere - anche con l'apporto di

volontari - le attività riconducibili alle seguenti lettere dell'art. 5, D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio Direttivo dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifi-

cazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- promuovere relazioni ed iniziative tra i popoli, anche nell'ottica del sostegno alle aggregazioni sociali localmente esistenti;

- realizzare e gestire direttamente programmi di solidarietà e cooperazione, promozione sociale, formazione, microfinanza, attività culturali e di informazione;

- favorire e sostenere, con programmi ed iniziative di formazione, di solidarietà e di interscambio, il rafforzamento dei gruppi di base e dei loro coordinamenti;

- realizzare momenti di formazione inerenti le finalità anzidette;

- svolgere attività e progetti di Servizio Civile Universale per i giovani;

- svolgere attività e progetti di volontariato, anche attraverso selezione, formazione ed invio di volontari in altri Paesi;

- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'Associazione potrà inoltre partecipare come socio, realizzando attività e/o offrendo servizi, in Reti associative e nazionali, ETS, consorzi, comitati e associazioni, aventi scopi analoghi.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi -attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni e gli ETS e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Art. 4 - ADERENTI

L'AIS Seguimi è costituita da Soci ed Amici.

Possono essere Soci ed Amici dell'Associazione sia persone fisiche che enti italiani e/o stranieri. Gli enti/organismi che intendono aderire all'Associazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti secondo la legge vigente nel loro Paese;

b) non perseguire scopi di lucro e non essere collegati in alcun modo agli interessi di imprese commerciali ed industriali o di partiti politici, ed avere piena autonomia giuridica gestionale ed amministrativa;

c) perseguire per Statuto obiettivi e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale analoghe a quelle dell'AIS Seguimi, avendone esperienza organizzativa ed operativa;

d) avere una struttura di partecipazione democratica e prevedere forme di autofinanziamento per lo svolgimento delle proprie attività.

L'accettazione dei Soci e Amici è di competenza del Consiglio Direttivo, che delibera, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Le domande di ammissione all'AIS Seguimi devono essere presentate al Consiglio Direttivo e devono contenere la dichiarazione di accettazione dei valori, delle norme e degli obblighi previsti dal presente Statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al richiedente e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di diniego, il presidente deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di ri-

getto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della propria successiva convocazione, se non appositamente convocata. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e, dal momento dell'accettazione, il Socio ammesso assume pieni poteri, ivi compreso il diritto di voto. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Gli Amici partecipano a tutta la vita associativa con solo parere consultivo. Essi possono candidarsi al Consiglio Direttivo, ma non votare per la loro elezione. L'elenco dei Soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Tutti i Soci ed Amici partecipano all'attività dell'Associazione per il perseguimento delle finalità previste dallo Statuto. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per i Soci e gli Amici, di osservare lo Statuto e le delibere degli organi dell'Associazione.

Le quote annuali di associazione per i Soci ed il contributo annuale per gli Amici, determinate dall'Assemblea in sede di approvazione annuale del Bilancio preventivo, devono essere integralmente versate all'Associazione entro tre mesi dalla delibera Assembleare che ne fissa l'importo. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili. I soci in

regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di visionare i libri sociali.

Gli Organismi Soci come quelli Amici, partecipano all'attività dell'Associazione, rappresentati dal proprio Presidente o altro rappresentante all'uopo delegato dal Presidente stesso. Il Presidente o il Delegato degli organismi Soci ed Amici partecipano all'Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali dell'Associazione. In caso di impossibilità sopravvenuta del rappresentante designato, il Socio può provvedere alla sua sostituzione designando un membro delegato e dandone tempestiva informazione all'Associazione. La rinuncia e/o la revoca del mandato conferito al rappresentante dell'Organismo Socio o Amico, comporta la decadenza del rappresentante stesso dal diritto di partecipare all'Assemblea dell'Associazione e la decadenza dagli organi sociali ove eventualmente eletto.

L'appartenenza all'AIS Seguimi ha carattere libero e volontario ma impegna i Soci e gli Amici al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, i Soci e gli Amici devono mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'AIS Seguimi e ai suoi Soci ed Amici.

Il socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione

della richiesta.

Art. 6 - DECADENZA E RECESSO

I Soci e gli Amici che non partecipano ad almeno tre Assemblee consecutive dell'Associazione possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea. I Soci e gli Amici che non versano le quote e i contributi associativi per un esercizio, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea. I Soci e gli Amici possono inoltre, essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo per perdita dei requisiti previsti dal presente Statuto o per comportamento che abbia recato danno al buon nome dell'Associazione e/o dei suoi Soci ed Amici. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di decadenza, gli interessati possono chiedere che sulla deliberazione si pronunci l'Assemblea in occasione della propria successiva convocazione, se non appositamente convocata.

Recesso

Ogni aderente può recedere dall'Associazione, inviando apposita comunicazione scritta al presidente dell'Associazione, il quale provvederà a darne comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà effetto a far data dall'esercizio successivo a quello in cui lo stesso viene comunicato.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;

d) l'Organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato);

e) l'Organo di revisione legale dei conti (se nominato).

Art. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con il versamento delle quote e dei contributi annuali. L'Assemblea è sovrana e delibera sulle materie di seguito indicate, oltre a quelle espressamente riservate per legge alla sua competenza.

Ogni Socio, persona fisica e Ente, ha diritto ad un solo voto. Il Socio Ente può partecipare all'Assemblea con più delegati, ma ha diritto esclusivamente ad un solo voto, espresso dal proprio Presidente o da un suo delegato all'uopo designato.

Partecipano alle Assemblee gli Amici con solo parere consultivo, non deliberativo.

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno e delibera i seguenti argomenti:

a) approvare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione ed i suoi indirizzi operativi e "politico - culturali";

b) discutere e approvare le relazioni consuntive del Consiglio Direttivo;

c) approvare l'eventuale regolamento dell'Assemblea e le relative modifiche;

d) approvare il programma operativo delle attività proposto dal Consiglio Direttivo;

e) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, l'organo

di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;

f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

g) discutere e approvare il Bilancio preventivo e consuntivo e, quando ciò è obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

h) stabilire i criteri per la copertura delle spese di gestione e fissare l'ammontare delle quote associative e dei contributi da richiedere annualmente ai Soci e Amici;

i) deliberare acquisti e vendita di immobili;

j) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo dallo statuto alla sua competenza.

È in facoltà dei soci, ottenere l'inclusione di argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, tramite richiesta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, al Consiglio Direttivo.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. In ogni caso, le delibere sono prese a maggioranza dei Soci presenti. In caso di parità di voti, l'Assemblea ordinaria e straordinaria, sarà subito chiamata a votare una seconda volta. Tutte le delibere, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire an-

che attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità e le indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

L'Assemblea, chiamata ad approvare il bilancio, deve essere convocata entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno e, comunque, deve procedere alla relativa approvazione entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e messa in liquidazione dell'Associazione;
- c) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea per le modifiche statutarie, in prima convocazione, sono necessari la partecipazione ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. In seconda convocazione, è necessaria la presenza della metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Convocazione

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione su propria iniziativa o allorché ne facciano richiesta

almeno un terzo dei Soci.

La convocazione dei Soci per le assemblee ordinarie e straordinarie avviene mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, a mezzo PEC (se posseduta), a mezzo fax, o altro mezzo di comunicazione che ne consenta la tracciabilità dell'invio, da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vicepresidente.

Colui che presiede l'Assemblea ha il compito di constatare il diritto di intervento e la regolarità delle presenze per la valida costituzione dell'Assemblea stessa.

Delle riunioni dell'Assemblea il Segretario redige processo verbale, sottoscritto dal Presidente dell'associazione, che ne curerà la conservazione.

È ammesso l'intervento per delega e ciascun socio non può avere più di una delega. La delega del socio ente giuridico deve essere conferita dal suo legale rappresentante. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Le elezioni degli organi sociali sono normate da apposite procedure, in occasione di ogni seduta elettorale direttamente dall'Assemblea, proposte dal Consiglio Direttivo. In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano

la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, sia per le persone fisiche che per gli enti.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra le persone indicate da Soci ed Amici. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere in ogni momento revocati per giusta causa dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare, in aggiunta ai membri eletti dall'Assemblea, altri esperti, i quali dotati di solo potere consultivo, avranno la facoltà di formulare nuove proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere, da scegliersi nel Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo, per l'attuazione del programma generale delle attività e la relativa gestione finanziaria e amministrativa può nominare un Direttore Generale. Il Direttore Generale potrà partecipare ordinariamente alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto. Il Consi-

glio Direttivo può inoltre designare uno o più Consiglieri Delegati, attribuendo loro incarichi specifici per l'esecuzione delle proprie delibere.

Compiti

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea per legge e per Statuto.

In particolare il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione e provvede a:

- a) garantire l'esecuzione delle linee programmatiche e degli indirizzi politici approvati dall'Assemblea;
- b) approvare e presentare annualmente in Assemblea la relazione consuntiva sulla attività svolta, congiuntamente al Bilancio d'esercizio;
- c) redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- d) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- e) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- f) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

g) definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;

h) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

i) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

j) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario, informandone l'Assemblea;

k) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

l) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci e sulla loro cancellazione;

m) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti;

n) redigere l'eventuale regolamento interno;

o) deliberare in merito all'istituzione, al regolamento e alla nomina del responsabile coordinatore di sedi secondarie, filiali, succursali, centri di servizio e progetti di intervento, tanto in Italia quanto all'estero;

p) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;

q) irrogare le sanzioni disciplinari;

r) costituire, allorché ne riscontri la necessità, Comitati di lavoro e Commissioni per studiare, gestire, supervisionare specifici progetti ed

iniziative di interesse dell'associazione;

s) provvedere al coordinamento politico ed alla vigilanza sugli indirizzi adottati dai Comitati di lavoro e dalle Commissioni indicati al precedente punto.

Convocazioni e riunioni

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno quattro volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene faccia richiesta uno dei consiglieri. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo può riunirsi in videoconferenza.

Le convocazioni devono essere fatte dal Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente. Le convocazioni del Consiglio, salvo casi di urgenza non prevedibili, devono essere fatte con anticipo minimo di sette giorni, a mezzo comunicazione scritta, o posta telematica.

L'ordine del giorno, se non compreso nella convocazione, dovrà pervenire comunque al domicilio dei Consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio Direttivo e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza almeno della maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo presiederà il Consi-

gliere più anziano di età.

La partecipazione alle riunioni di Consiglio Direttivo e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità e le indicazioni del Consiglio Direttivo stesso in fase di convocazione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese per alzata di mano con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio Direttivo.

A parità di voti la nomina spetta al candidato del socio o amico, che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio Direttivo dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3

(due terzi) dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente.

In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Delle riunioni e delle singole deliberazioni viene redatto processo verbale a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente. Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome **e per conto dell'Associazione.**

Art. 10 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, in sede negoziale e giudiziale, disgiuntamente con il Vice Presidente;
- b) convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;

c) presiede il Consiglio Direttivo;

d) ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;

e) sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;

f) esercita in via d'urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, convocandolo tempestivamente per riferire sulle decisioni assunte e per ottenere la relativa ratifica.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 11 - COMITATI E COMMISSIONI

I Comitati di lavoro e le Commissioni, istituiti dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'articolo 9, svolgono attività di studio, gestione e supervisione di specifici progetti, settori, servizi ed iniziative di interesse dell'associazione in conformità con gli specifici mandati operativi e gestionali attribuiti dal Consiglio Direttivo.

Ciascun Comitato e Commissione è presieduto da un coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo, il quale sarà responsabile dell'osservanza e dell'attuazione del mandato ricevuto, nel rispetto delle linee dell'Associazione.

Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Esso resta in carica 3 (tre) anni per la stessa durata del Consiglio Direttivo. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 Codice del Terzo Settore, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,

e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

Art. 13 - SEGRETARIO

Il Segretario svolge i compiti a lui demandati dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo. In particolare il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e cura la tenuta del libro dei soci.

Art. 14 - IL TESORIERE ECONOMO

Il Tesoriere Economo controlla la gestione amministrativa e contabile dell'associazione, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 15 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui

devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO E ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

L'esercizio finanziario corrisponde con l'anno solare.

Il Bilancio preventivo di ciascun esercizio, elaborato dal Consiglio Direttivo viene presentato per l'approvazione all'Assemblea dei Soci. Alla conclusione di ciascun esercizio e non oltre il 30 (trenta) giugno di ogni anno, il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio consuntivo. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano. Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

Le spese dell'Associazione sono coperte mediante:

a) quote associative deliberate dall'Assemblea e contributi versati da-

gli aderenti;

b) contributi pubblici e privati.

c) entrate derivanti da attività dell'Associazione;

d) eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

e) versamenti volontari degli associati;

f) contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;

g) azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

h) donazioni e lasciti;

i) contributi di imprese e privati;

j) erogazioni derivanti da convenzioni e contratti;

k) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

l) ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti

degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa;
- b. dai conferimenti effettuati dai Soci fondatori;
- c. dai contributi di ammissione e dai contributi straordinari dei Soci appositamente destinati dall'Assemblea ad incrementare il patrimonio;
- d. da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni di persone fisiche o Enti, pubblici e privati;
- e. dai proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'Associazione, se non diversamente destinati dall'Assemblea che approva il bilancio annuale.

Art. 18 - DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. È co-

munque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti ulteriori al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 19 - CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal Codice del Terzo Settore. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una sanzione disciplinare definitiva, in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 20 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea straordi-

itaria dei Soci con le maggioranze previste dall'articolo 8.

Le proposte di variazione dello Statuto devono pervenire ai Soci al più tardi quattro settimane prima dell'Assemblea convocata per l'adozione delle relative delibere.

Art. 21 - DURATA

La durata della presente Associazione è illimitata.

Art. 22 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In merito alla Trasformazione, Fusione, Scissione, Scioglimento e Liquidazione dell'Associazione delibera l'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, con un voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Soci. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione o Associazione operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

Art. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Art. 24 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Legge 266/91, finché applicabile, al Codice del Terzo Settore, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano."

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e minuti quarantacinque.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

Si richiedono i benefici fiscali di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

La comparente dichiara di avere ricevuto da me Notaio l'informativa di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e all'art.13 del Regolamento U.E. n.679/2016 GDPR (cosiddetta Legge Privacy) e di avere autorizzato il trattamento dei dati personali anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Questo atto viene da me Notaio letto alla comparente che lo approva e lo sottoscrive in fine e a margine degli altri fogli, con me Notaio.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio in nove fogli per trentatre facciate sin qui.

Sottoscritto alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Firmato Alessandra Plos

Firmato Maria Salerno Notaio - segue sigillo.

ALLEGATO "A"
RACC. N. 8144

FOGLIO PRESENZE

AL VERBALE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE INIZIATIVE SOCIALI - SEGUIMI"

in breve "A.I.S. - SEGUIMI"

sede legale Roma, Via Adriano I, n.36

Codice Fiscale 97154310581

del giorno 22 dicembre 2022

in Roma, Via Muzio Clementi n.18

1) LATTANZI Stefania, nata a Roma il 26 agosto 1954;

Stefania Lattanzi

2) MURATORI Mara, nata a Savignano sul Panaro (MO) il 18 novembre 1959;

Mara Muratori

3) SBREGLIA Secondino, nato a Napoli il 15 novembre 1969;

Secondino Sbriglia

4) IORIO Maria, nata a Pollena Trocchia (NA) il 30 giugno 1969;

Maria Iorio

5) MURATORI Antonella, nata a Vignola (MO) il giorno 8 luglio 1970;

Antonella Muratori

6) CAMBI Elena, nata a Modena il 25 aprile 1965;

Elena Cambi

7) SCINTU Gigliola, nata a Cornuda (TV) il 29 novembre 1956;

(per delega) Stefania Lattanzi

8) GALASSO Alfredo, nato a Roma il primo dicembre 1970;

Alfredo Galasso

9) PLOS Alessandra, nata a Roma il 7 febbraio 1967;

Alessandra Plos

10) FORNETTI Maria Paola, nata a Campogalliano (MO) il 23 settembre 1949;

Maria Paola Fornetti

11) BAZZANI Carla, nata a Spilamberto (MO) il giorno 8 febbraio 1953;

(per delega) Antonella Perabù

12) MONTANARI Luca, nato a Roma il 7 settembre 1968;

Luca Montanari

X Alessandro

Alessandro



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A
ORIGINALE ANALOGICO

(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritta Dottoressa Maria Salerno, Notaio in Roma, con studio in Via Muzio Clementi n. 18, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 30 dicembre 2024, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero 35 pagine inclusa la presente e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, sottoscritto a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

Roma, lì 23 dicembre 2022, nel mio studio in Via Muzio Clementi n.18.

File firmato digitalmente dal Notaio